

STATUTO

Associazione Pro Loco Jalmic

1 ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE

1.1 È costituita in forma pubblica l'associazione denominata "Pro Loco Jalmic"

1.2 L'associazione ha sede legale in Jalmicco, via Udine n°7

2 ART. 2 - COSTITUZIONE - AMBITO TERRITORIALE - FORME DI ATTIVITA'

2.1 La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente al fine dello svolgimento coordinato delle attività di promozione e tutela del territorio della comunità di appartenenza mediante la valorizzazione delle peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali della località di Jalmicco favorendo il miglioramento della vita dei suoi residenti.

2.2 La Pro Loco, soggetto di diritto privato costituito su base volontaria, non ha finalità di lucro, i suoi Soci operano a favore della medesima in forma volontaria secondo un ordinamento interno ispirato a principi di democraticità e gratuità delle cariche e della trasparenza dei bilanci. La Pro Loco è apolitica e apartitica.

2.3 La Pro Loco aderisce all'Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia e all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia), nel rispetto dei rispettivi Statuti.

3 ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

3.1 L'associazione ha per oggetto l'unione e l'elevazione morale e sociale del paese. Le finalità che la Pro Loco ha come oggetto sociale sono:

a) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la migliore qualità della vita dei residenti;

b) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del territorio e della cultura locali con quelli degli emigrati residenti all'estero).

c) sviluppare il senso dell'accoglienza nei confronti degli ospiti e la conoscenza globale del territorio di competenza;

d) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico-artistico-monumentale ed ambientale;

e) curare la tutela, l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici;

f) aprire e gestire circoli per i soci.

4 ART.4 - SOCI

4.1 I soci della Pro Loco si distinguono in:

4.2 Soci Ordinari;

4.3 Soci Sostenitori;

4.4 Soci Benemeriti;

4.5 Soci Onorari.

4.6 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti gli abitanti, gli emigranti, gli originari del paese di Jalmicco ed altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all'attività della Pro Loco.

4.7 Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

4.8 Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore della Pro Loco.

4.9 Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco.

5 ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

5.1 I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Benemeriti e Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. L'associato maggiore di età ha diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi della Pro loco.

5.2 Tutti i Soci, purché maggiorenni al momento dell'assemblea, hanno diritto:

a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;

b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco (con esclusione dei soci Benemeriti e Onorari);

c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco;

d) a ricevere la tessera della Pro Loco;

e) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;

f) a frequentare i locali della Pro Loco;

g) di fruire dei servizi delle Pro Loco e di partecipare a tutte le sue attività.

5.3 I Soci hanno l'obbligo di:

a) rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;

b) versare nei termini la quota associativa alla Pro Loco;

c) non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.

6 ART. 6 - AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

6.1 L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco a seguito di specifica richiesta dell'interessato e del successivo versamento della quota associativa annuale.

6.2 La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

6.3 L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco.

6.4 Il Consiglio Direttivo, qualora intervengano gravi motivi, potrà radiare il Socio.

7 ART. 7 - ORGANI

- 7.1 Sono organi della Pro Loco:
- a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Segretario Generale
 - e) il Collegio dei Probiviri
 - f) il Collegio dei Revisori dei Conti;

8 ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1 Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età. L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

8.2 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci medesimi. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.

8.3 L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.

8.4 All'Assemblea prendono parte tutti i Soci, quelli ordinari e sostenitori debbono essere in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea. È consentita n. 1 delega, da rilasciarsi in forma scritta ad altro Socio.

8.5 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, sono presiedute dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci, almeno dieci giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta o con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco.

8.6 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è valida in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi salvo quanto previsto ai punti 8.9 e 18.1 .

8.7 L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il presidente dell'assemblea può inoltre in questo caso scegliere due scrutatori fra i presenti.

8.8 L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
- b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
- c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;
- d) per le modifiche del presente Statuto;

e) per lo scioglimento della Pro Loco.

8.9 Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

8.10 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

9 ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 Il Consiglio Direttivo è composto da 15 membri. Possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, un rappresentante del Comune e un numero di rappresentanti, determinato dall'assemblea, di organizzazioni ed associazioni locali che svolgano attività o realizzino iniziative che interessino la località.

9.2 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

9.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei Componenti con diritto di voto.

9.4 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

9.5 In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue: i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti; se non vi fossero più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

9.6 Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

9.7 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva DELLA METÀ PIÙ UNO dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

9.8 Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.

9.9 Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della Pro Loco.

9.10 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Verbalizzante ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

9.11 Il Consiglio può nominare tra i suoi membri il tesoriere. Compito del tesoriere è seguire i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.

10 ART. 10 - IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE

10.1 Il Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e a maggioranza dei voti espressi.

10.2 Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno con le modalità di cui al punto 10.1.

10.3 Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. La carica è gratuita.

10.4 In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente.

10.5 In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

10.6 Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco ha la responsabilità della sua Amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco.

10.7 Il presidente può delegare ad uno o più membri del Consiglio Direttivo, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

11 ART. 11 – IL SEGRETARIO GENERALE

11.1 Il segretario generale dell'associazione è nominato dal Consiglio Direttivo per un biennio. Il segretario dirige gli uffici dell'associazione; cura il disbrigo degli affari ordinari; svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. Partecipa, qualora non sia un membro del consiglio direttivo eletto dall'assemblea senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo ed alle riunioni dell'assemblea. Allo stesso è demandato il compito di tesoreria, nonché la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo.

12 ART. 12 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

12.1 Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci anche tra non soci.

12.2 Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.

12.3 I Revisori dei conti durano in carica 2 anni ma decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.

13 ART. 13 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

13.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci anche tra non soci.

13.2 I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i Soci.

13.3 Il Collegio dei Probiviri può segnalare controversie che non è in grado di decidere al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale U.N.P.L.I., ai sensi delle norme dello Statuto Regionale U.N.P.L.I..

13.4 I Probiviri durano in carica 2 anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.

14 ART. 14 - L'AMMINISTRATORE "AD ACTA"

14.1 Il Comitato Regionale U.N.P.L.I., rappresentato dall'Associazione fra le Pro Loco del Friuli venezia Giulia, può decidere l'invio di un Amministratore "ad acta"

presso la Pro Loco iscritta nei modi e nei termini previsti dallo Statuto dell'Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia - Comitato Regionale U.N.P.L.I.

15 ART. 15 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

15.1 Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- a) quote e contributi dei Soci;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi dalle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

15.2 Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Pro Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della Pro Loco ed eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Pro Loco non possono essere divisi e/o distribuiti, neppure in modo indiretto, ai Soci.

15.3 Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

16 ART. 16 - PRESTAZIONI DEI SOCI

16.1 La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

16.2 La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci.

16.3 Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite.

16.4 Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.

17 ART. 17 - RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

17.1 Il Consiglio Direttivo della Pro Loco deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci annualmente.

17.2 Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla Legislazione vigente in materia e in conformità alle direttive emanate dall'Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.

17.3 Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la consultazione presso la sede della Pro Loco.

18 ART. 18 - SCIoglimento

18.1 L'eventuale scioglimento della Pro Loco sarà deciso dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata. Sia in prima sia in seconda convocazione dovranno essere presenti almeno i 4/5 dei Soci e la decisione di scioglimento dovrà essere assunta con i 4/5 dei voti presenti.

18.2 In caso di scioglimento, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme e i beni eventualmente restanti saranno devoluti ad altra associazione con fini di utilità sociale.

19 ART. 19 - INCOMPATIBILITA'

19.1 Le cariche di Presidente e Vice Presidente della Pro loco sono incompatibili con incarichi in Pubbliche Amministrazioni (Enti Locali) o in partiti politici.

20 ART. 20 - NORME FINALI

20.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme di legge nonché le norme e regolamenti dell'U.N.P.L.I. e dell'Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.